

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI
SILVESTRI, CIANNAMEA, VERNOLA**

Presentata l'11 dicembre 1979

Modifiche all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernenti la eleggibilità alla carica di consigliere regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, disciplina i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, prevedendo un'ampia casistica, che ricalca in parte le norme sulle eleggibilità a cariche parlamentari, in parte quelle per le cariche amministrative (Consigliere comunale e provinciale); tra l'altro, al quinto comma, lettera *b*), prevede la ineleggibilità a consigliere regionale di « ... coloro che nei confronti della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro, o non ne hanno ancora reso il conto », parificando il caso dei tesoriere (pubblici o privati che siano), a quello previsto dalla precedente lettera *a*) e dalla successiva lettera *c*) dello stesso articolo 5, che in verità prevedono ipotesi ben più corpose di rapporto

tra la regione e l'aspirante consigliere regionale. Sembra in verità eccessivo prevedere la ineleggibilità, e non la semplice incompatibilità, per il tesoriere degli Enti pubblici elettivi: la ineleggibilità è evidentemente diretta ad evitare che il candidato ad una carica pubblica elettiva possa servirsi della sua posizione per prevalere a suo favore la campagna elettorale e per conquistare posizioni di privilegio rispetto agli altri candidati.

Non si vede come ciò possa avvenire per il tesoriere, specialmente quando trattasi di servizio di tesoreria affidato a Banche o Istituti pubblici; il doppio controllo, effettuato sia dall'Ente la cui tesoreria è data in gestione, sia dall'Istituto che gestisce il servizio, riesce a fugare ogni dubbio di eventuali scorrettezze o favoritismi: appare pertanto ben più congrua ed adeguata la incompatibilità, che

si ha allorquando, ad elezione avvenuta, potrebbero crearsi effettive, reali situazioni di conflitto tra i due incarichi.

Appare quindi assurdo voler mantenere la ineleggibilità per coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione o degli enti od aziende da essa dipendenti (intendendosi per dipendenza un rapporto gerarchico-funzionale ed immediato); ciò significa penalizzare in modo eccessivo un gran numero di cittadini, trattandosi pur sempre di limitazioni all'esercizio di un diritto costituzionale come quello dell'accesso a cariche pubbliche, senza una valida e logica ragione di sostanza. Lo sco-

po che si vuol raggiungere, cioè quello di evitare che il consigliere regionale, che sia tesoriere della stessa Regione, possa abusare della sua carica pubblica per fini immeritevoli di considerazione, lo si raggiunge egualmente configurando la ipotesi di incompatibilità, che scatta ad elezione avvenuta, e consente pertanto l'esercizio dell'eventuale opzione tra l'una e la altra carica.

Si propone pertanto la modifica degli articoli 5 e 6 della citata legge nel senso sopra illustrato, al fine di togliere inutili ostacoli all'elettorato passivo di una vasta categoria di cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è soppressa.

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa incompatibilità è prevista per gli amministratori degli istituti di credito, che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto ».